



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 851 del 22/07/2024

Proponente: Il Direttore UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO – MODIFICA .

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/07/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Margherita Agresti - UOSD SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: REGOLAMENTO COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO – MODIFICA .

Direttore f.f. UOC MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- l'art. 1, comma 2, della L. 27.10.1988, n. 460, recante modifiche ed integrazioni alla L. n. 28.03.1968, n. 416, ha riconosciuto l'indennità di rischio radiologico in favore del personale medico e tecnico di radiologia;
- la medesima normativa prevede, peraltro, l'istituzione di una commissione aziendale preposta all'individuazione dell'ulteriore personale, diverso da quello indicato nel citato art. 1, comma 2, esposto al rischio di radiazioni ionizzanti anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, cui corrispondere una specifica indennità di rischio radiologico;
- che la composizione della citata commissione è attualmente disciplinata dagli artt. 54, comma 4, e 120, comma 4, del D.P.R. n. 384/1990;

Preso atto

Del decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n.7 del 11/02/2016 ad oggetto: "Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti".

Ritenuto che

- nell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è attualmente costituita la Commissione di Rischio Radiologico
- la Stessa ha provveduto ad adottare i criteri minimi per l'ottenimento dei benefici contrattuali da Rischio.Radiologico

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di adottare: "Regolamento Commissione per l'attribuzione dell'indennità di Rischio Radiologico" che, allegato alla presente Deliberazione, ne è parte sostanziale ed integrante;
2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Deliberazione del Direttore Generale



**Direttore f.f. UOC Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione
Dott.ssa Margherita Agresti**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
nominato e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. UOC Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione dott.ssa Margherita Agresti

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. di adottare: "Regolamento Commissione per l'attribuzione dell'indennità di Rischio Radiologico" che, allegato alla presente Deliberazione, ne è parte sostanziale ed integrante;
2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ
DI RISCHIO RADIOLOGICO

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano Di Caserta



INDICE.

1. Premessa
2. Scopo
3. Campo di applicazione e destinatari
4. Riferimenti normativi
5. Commissione per l'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico
 - 5.1 Composizione della Commissione per l'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico
 - 5.2 Convocazione della Commissione
 - 5.3 Segreteria
 - 5.4 Comunicazione/archiviazione dell'esito della valutazione della commissione
6. Criteri di valutazione per l'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico
7. Modalità di erogazione

1. PREMESSA

La vigente normativa contrattuale prevede per i lavoratori addetti ad attività che comportino l'esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti il riconoscimento di una indennità monetaria e feriale aggiuntiva (indennità di rischio radiologico).

Il C.C.N.L. della Dirigenza e del Comparto Sanità prevede l'indennità professionale per i Medici Specialisti in Radiologia e Tecnico Sanitario Radiologia Medica, mantenendo invece per le altre figure professionali il regime probatorio e di accertamento operato da un'apposita Commissione aziendale (costituita ai sensi del DPR 284/90).

L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in ottemperanza alla normativa vigente prevede la costituzione di un'apposita Commissione Aziendale per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (denominata da ora in avanti "commissione rischio radiologico"), l'operato della quale si ispiri a criteri di valutazione integrata dei rischi per le diverse categorie professionali esposte al rischio da radiazioni ionizzanti.

Per tale motivo si ritiene necessario che la commissione rischio radiologico, oltre a valutare intensità e continuità dell'esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, debba adottare un regolamento scritto - approvato dalla Direzione Aziendale - nel quale siano stabiliti la periodicità di convocazione e le modalità di concessione dei benefici contrattuali del rischio ispirate ai criteri di seguito descritti.

Inoltre, fissa un criterio di valutazione tramite l'individuazione da parte della commissione rischio radiologico di una soglia assoluta (dose efficace assorbita) come rispondente ai presupposti di “continuità” e “intensità” di esposizione al rischio.

2. SCOPO

Gli obiettivi del presente regolamento della Commissione per la valutazione del Rischio radiologico sono:

- definire i criteri e l'iter per il riconoscimento ai lavoratori degli istituti contrattuali connessi all'esposizione al rischio radiologico (cosiddetta “indennità di rischio radiologico” e congedo aggiuntivo o “riposo biologico”);
- definire le competenze e il funzionamento della Commissione deputata alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per tale riconoscimento, diffonderne la conoscenza.
- definire la composizione e le modalità secondo cui dovrà operare detta Commissione;
- definire le modalità di conservazione e di accesso agli atti della Commissione.

Il presente documento non tratta gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori per i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono regolati da altre leggi (D. Lgs. n. 101/2020) e da altre procedure aziendali per la gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Secondo la sentenza 20 luglio 1992 n. 343 della Corte Costituzionale, la piena indennità di rischio radiologico deve essere riconosciuta, oltre ai medici e tecnici di radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia, per i quali è diventata successivamente indennità professionale specifica (e quindi svincolata dall'effettiva esposizione al rischio), anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore – per continuità ed intensità – di quello sostenuto dal personale di radiologia.

La citata sentenza della Corte Costituzionale adotta una presunzione normativa del rischio basata sulla continuità di prestazioni in zona controllata e sul carattere professionale di tali prestazioni, nel senso che non è possibile esercitare le attività senza sottoporsi al relativo rischio.

Per questi operatori comunque esposti per motivi professionali a radiazioni ionizzanti l'attribuzione degli istituti contrattuali connessi all'esposizione al rischio radiologico è su base probatoria (come



sancito dalle sentenze del Consiglio di Stato) e subordinata quindi all'accertamento delle situazioni concrete in cui operano, secondo criteri e forme previste nel presente regolamento.

L'organismo preposto ad effettuare tale accertamento ed a individuare gli operatori ai quali attribuire l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo è la **Commissione Rischio Radiologico Aziendale**.

Il personale che non risulta classificato come "esposto" ai sensi del D. Lgs 101/20 è automaticamente escluso dalla possibilità di usufruire dei benefici contrattuali del rischio radiologico.

Per l'attribuzione delle indennità per il rischio radiologico si seguono le Normative Nazionali vigenti ed il decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n.7 del 11/02/2016 ad oggetto: "Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti".

Il presente regolamento si applica:

- Ai lavoratori dipendenti dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il presente regolamento non si applica:

- Ai seguenti lavoratori, ancorché dipendenti, per i quali l'indennità di rischio radiologico è corrisposta sotto forma di indennità professionale, senza la necessità di accertamenti o valutazioni da parte di alcun organo, direttamente dagli uffici preposti alla gestione del personale: Medici Specialisti in Radiodiagnostica; Medici Specialisti in Medicina Nucleare; Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
- Ai dipendenti di altre strutture Ospedaliere/Universitarie che per convenzioni stipulate prestano servizio presso codesta AORN e per i quali la sorveglianza sanitaria per la radioprotezione, la fornitura e il controllo dei dosimetri e dei dispositivi di protezione individuale nonché la valutazione per l'indennità di rischio radiologico, resta a carico del Datore di Lavoro.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 1011/2020
- Legge 28 marzo 1968 n. 416
- Circolare del Ministero della Sanità n.11 del 22/01/1971
- Legge 27 Ottobre 1988, n.460
- D.P.R. 384/90
- Sentenza Corte Costituzionale n.343 del 1992
- Legge n. 724, 23 dicembre 1994, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- CCNL Comparto Sanità, 20 settembre 2001
- CCNL Dirigenza medico-veterinaria, 10 febbraio 2004
- Sentenza Corte Cassazione n. 21018, 08/10/2007
- Sentenza del Consiglio di Stato (V sezione) n. 2525 del 27/5/2008
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n.7 del 11/02/2016 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell’anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l’istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti”.

5. COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA

È stata costituita una Commissione Aziendale denominata Commissione per indennità di rischio radiologico. I componenti vengono scelti direttamente dal Direttore Generale. Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali viene indicato dalla Direzione dalla RSU. Le nomine divengono operative con un apposito provvedimento del Direttore Generale. All'atto della nomina ogni componente ha facoltà di designare un sostituto, che ha piena operatività in sua vece in caso di sua assenza o impedimento e che anch'esso firma per accettazione l'incarico. La Commissione si riunisce circa 4 volte all'anno per la valutazione dell'indennità per rischio radiologico nell'anno solare in corso.

È responsabilità del Presidente indire la riunione o non indirla, derogando motivatamente così alla periodicità minima sopra indicata, se non vi sono valutazioni pendenti.

In caso di parità di decisione il Presidente ha potere decisionale.

Il Presidente deve essere sempre presente alla seduta.

La Commissione rimane in carica per tre anni. Se uno dei componenti decade prima che siano terminati i tre anni, si procede a nuova individuazione fino a tale termine. Con la decadenza del componente originario decade automaticamente il sostituto dello stesso.

5.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- Direttore Sanitario aziendale – Presidente della Commissione o suo delegato;
- Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini – Componente o suo delegato;
- Esperto in Radioprotezione – Componente;
- Direttore f.f.U.O.C. Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione - Componente o suo delegato;
- Rappresentante OO.SS. Area Dirigenza Medica - Componente titolare;
- Rappresentante OO.SS. Area Dirigenza Medica - Componente supplente;
- Rappresentante OO.SS. Area Comparto - Componente titolare;
- Rappresentante OO.SS. Area Comparto - Componente supplente.
- TSRM
- Segretario

Il Direttore Generale nomina, in accordo con il Direttore Sanitario, i componenti della commissione compresi i relativi supplenti.

5.2 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Le convocazioni della Commissione è a cura della Segreteria della Direzione Sanitaria e la frequenza è di circa 4 riunioni all'anno.

5.3 SEGRETARIO

Sono compiti del Segretario della Commissione :

1. Conservare i verbali delle sedute della Commissione firmati dai componenti presenti;
2. Conservare e mantenere aggiornate le schede di nomina dei componenti della Commissione, segnalando al Direttore Generale eventuali adempimenti necessari;
3. Trasmettere le convocazioni delle sedute della Commissione ai componenti e provvedere alla disponibilità della sede;
4. Comunicare all'UOC Gestione Risorse Umane l'elenco dei lavoratori cui spetta l'indennità di rischio radiologico come da verbale della Commissione tanto per le dovute competenze;
5. Inoltare alla DS copia dei documenti di cui al paragrafo 5.3 punto 1-2-3 e 4.

5.4. COMUNICAZIONE/ARCHIVIAZIONE RELATIVO ALL'ESITO VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

L'esito della valutazione della Commissione verrà riportato nel verbale dei lavori e verrà trasmesso dalla segreteria della Direzione Sanitaria all'UOC Gestione Risorse Umane per procedere negli aspetti di sua competenza

I verbali della Commissione sono archiviati e conservati presso la segreteria della Direzione Sanitaria Aziendale

6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L' ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

In ottemperanza a quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343/9, esiste un principio generale per la giustificazione della sussistenza di un livello apprezzabile di rischio lavorativo che debba essere oggetto di una forma di indennizzo. Nella sentenza viene affermato che tale sussistenza vale anche per quei lavoratori, non appartenenti al settore radiologico, quando sono esposti

ad un “rischio non minore, per **continuità** ed **intensità**, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia”.

Questo concetto era già stato espresso in parte dal DPR 384/90 laddove veniva raccomandato come elemento probatorio di sussistenza la **frequenza** della presenza in zona controllata e il livello del conseguente rischio.

Le valutazioni di rischio radiologico dovranno essere eseguite per quei lavoratori che effettuano prestazioni comportanti un'effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti, dunque ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, che faccia uso di sorgenti radiogene.

Il Direttore dell'U.O, Dirigente Responsabile, individua il personale che nella sua attività lavorativa dovrà essere esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, compilando con il lavoratore la scheda di destinazione lavorativa e di radioprotezione (vedi scheda allegata) che verrà inoltrata al servizio di radioprotezione al fine di consentire la classificazione da parte dell'Esperto in Radioprotezione in lavoratore di “categoria A”, “categoria B” o non esposto e la visita del Medico Autorizzato, che rilascia l'idoneità o meno del lavoratore ad essere esposto ai raggi ionizzanti.

La Commissione del Rischio Radiologico di codesta AORN valuterà, previa elaborazione da parte dell'Esperto di radioprotezione di report con i dati dei lavoratori richiedenti, l'effettiva esposizione del lavoratore esposto secondo criteri per ogni lavoratore classificato dall'Esperto di Radioprotezione in categoria “A” ai fini dell'attribuzione dell'indennità e precisamente:

- almeno 40 settimane/anno di presenza documentata del lavoratore in zone controllate;
- almeno 7 minuti/settimana o 10 minuti/10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv/anno di dose efficace.

Fermo restando il suddetto criterio, la Commissione si riserva di valutare casi specifici ed eventualmente derogare ai suddetti criteri, sempre e comunque in ottica di “maggior tutela”.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Se la Commissione ha sancito l'**attribuzione dell'indennità**, la Segreteria della Direzione Sanitaria segnala ai competenti uffici dell'UOC Gestione Risorse Umane il nominativo del soggetto riconosciuto come avente diritto all'indennità.



La gestione dei benefici economici e di ferie legati al riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico è gestita dai competenti uffici dell'UOC Gestione Risorse Umane.

Sarà compito della Segreteria della Commissione aggiornare la suddetta UOC Gestione Risorse Umane sull'argomento mediante l'invio dell'elenco allegato al verbale dopo ogni seduta (attribuzione benefici, sospensione benefici, ecc.).